

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute

Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- **Comunicato relativo alla ordinanza del 3 Aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020).**

Il Comunicato corregge l'ordinanza succitata e la correzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 92 in data 07 Aprile 2020, cita quanto segue:

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) si intende riportata la seguente: «f) è autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020.»

- **Decreto-Legge**

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.

Gli argomenti trattati nel Decreto sono i seguenti:

- Accesso al credito e sostegno alla liquidità delle imprese
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le P.M.I.
- Sostegno all'export delle imprese
- Misure per garantire la continuità aziendale
- Disposizioni derogatorie sul fallimento
- Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
- Trasparenza finanziaria
- Misure fiscali e contabili
- Certificazione Unica con proroga della scadenza al 30 aprile
- Pin semplificato dell'Inps
- Farmaci compassionevoli (non ancora autorizzati)
- Agevolazione prima casa
- Ulteriori disposizioni del decreto 6 aprile 2020

L'obiettivo è quello di dare liquidità da dare alle imprese: si tratta, in tutto, di 750 miliardi, 400 miliardi col nuovo dl che si sommano ai 350 già previsti nel decreto "Cura Italia".

Con il "DL liquidità" vengono messi a disposizione 400 miliardi di cui 200 miliardi di garanzie sui prestiti e altri 200 per l'export che vanno Dunque assommarsi e 300 già previsti con l'arrivo di una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800 mila euro.

Le garanzie sui prestiti alle imprese grandi e medie sono affidate alla SACE (società controllata di cassa depositi e prestiti); la SACE è la società specializzata nel sostegno alle imprese italiane controllata dalla CDP. Inoltre previsto il rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi.

Garanzie per PMI e Professionisti, ma anche per Partite Iva e Autonomi.

Dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro è importante sottolineare che:

è previsto un Bonus del 50% per i datori di lavoro che effettuano interventi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l'acquisto di DPI, disposizioni di protezione individuale come mascherine chirurgiche, mascherine filtranti di tipo FFP2, FFP3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; anche per l'acquisto di installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale da biologici o garantire la distanza sicurezza interpersonale quali ad esempio barriere e pannelli protettivi; sono compresi anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta è attribuito a ciascun beneficiario fino a un importo massimo di €20000 nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 previsto un limite massimo di dotazione di 50 milioni

- [Circolare Ministero della Salute](#)

Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio.

In questi ultimi giorni si sente spesso parlare dei test sierologici:

Il test sierologico è in grado di rilevare le infezioni virali con cui un individuo è stato in contatto e rivela gli anticorpi prodotti contro il virus. I test sierologici sono molto utili per dimostrare l'estensione della diffusione virale in una comunità, e fornire utili informazioni sulla salute pubblica.

Questi test sono in grado di evidenziare **anticorpi di tipo IgG e IgM** direttamente sul sangue, plasma, o siero del soggetto.

- **Le immunoglobuline M (IgM)** sono prodotte alla prima risposta dell'organismo ad una nuova infezione o ad un nuovo antigene estraneo, fornendo una protezione a breve termine. La concentrazione delle IgM aumenta per alcune settimane e poi diminuisce quando inizia la produzione di IgG.
- **Le immunoglobuline G (IgG)** aumentano invece dopo qualche settimana dal contatto, per poi diminuire e stabilizzarsi. L'organismo mantiene la memoria delle diverse IgG, che possono quindi essere riprodotte ad ogni esposizione allo stesso antigene. Le IgG sono responsabili della protezione a lungo termine contro i microrganismi.

Per l'infezione da SARS-CoV-2 si ritiene che siano necessari 7 - 11 giorni dopo l'esposizione al virus. Pertanto i test sierologici non sono utili nel contesto di una malattia acuta. Non sappiamo con certezza se le persone infette da SARS – CoV-2 guarite saranno protette, in tutto o in parte, da future infezioni da SARS – CoV-2, o per quanto tempo potrà durare l'immunità protettiva.

Alla luce di ciò, ad oggi però non sono stati ancora validati e necessitano di ulteriori evidenze, come riporta l'estratto della Circolare:

I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. Diversamente, come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità

operativa. In particolare, i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS CoV-2, secondo il parere espresso dal CTS, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS.

Il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l'utilizzo dei test rapidi non è comunque indicativo di un'infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS CoV2. Infine, l'assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto all'infezione virale) non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell'individuo.

- **Circolare n. 13 INAIL**

Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale, la quale riporta come OGGETTO:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

- **Ambito della tutela**

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrare come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la

presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

*A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: **lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.** Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.*

Il presidente dell'Istituto, Franco Bettoni, riporta che tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell'Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena.

Per il datore di lavoro è confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

- **Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.**

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio in itinere, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail. In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità riporta che la curva dei nuovi casi è in discesa, le misure stanno funzionando ma vanno mantenute per non farla ripartire.

Sono confermate le caratteristiche della popolazione colpita da coronavirus:

- restano costanti età mediana dei casi positivi, 62 anni, prevalenza di sesso maschile e co-morbilità.
- tra i deceduti le donne sono il 30% e mantengono un'età più elevata, 82 anni, rispetto agli uomini (78).

Senza le misure adottate fino ad ora, in 6 mesi si sarebbe verificata la cosiddetta immunità di gregge con un grande numero di morti.

Vi è un "moderato ottimismo" per le regioni del Sud-Italia ed è stato spiegato che "se ci sarà una fase 2, questa dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa del numero dei casi".

Fortunatamente le regioni del Centro-Sud del Paese sono state risparmiate dall'ondata epidemica che ha colpito Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

Si ricorda che sono otto gli studi sui farmaci anti-Covid-19 al momento approvati dall'Agenzia italiana per il farmaco. Occorreranno ancora pochi giorni per completare la validazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il nuovo coronavirus, che vanno validati in modo metodologicamente rigoroso.

Per quanto sopra descritto, il Capo della Protezione Civile, A. Borrelli, accenna che vi è la possibilità di **prorogare ulteriormente le restrizioni da contenimento del contagio fino al giorno 16 maggio**. È stata ribadita la necessità di avere comportamenti rigorosissimi. Il coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo. L'obiettivo è quello di evitare una ripresa dei contagi da coronavirus.

Come già accennato dal Comunicato n. 130, pubblicato sul sito del Ministero della Salute il giorno 30.03.2020, si riportava all'attenzione di tutti i cittadini che le misure restrittive sarebbero state estese sino alle festività Pasquali.

- **Nella serata del 1° Aprile 2020, infatti, è stato firmato un nuovo DPCM il quale proroga le misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.**

L'art. 1 del DPCM del 1° Aprile sottolinea che **l'efficacia delle disposizioni dei decreti fino ad ora emanati** tra i quali:

- **DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020**
- **l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020**
- **l'Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo**

è prorogata sino al 13 Aprile 2020.

È stata effettuata una **modifica alla lettera d dell'art. 1 del DPCM dell'8 Marzo** alla quale si sostituisce la disposizione con la seguente dicitura: << **Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo**>>.

Le disposizioni del presente decreto producono effetti a partire dal giorno 4 Aprile 2020.

- Nella serata del **31.03.2020** è stata pubblicata la **Circolare prot. n. 11056** attraverso la quale il **Ministero della Salute comunica la Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008.**

In relazione alla evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, che vede i medici competenti impegnati in prima linea a supporto delle aziende nell'applicazione delle misure di prevenzione individuale e collettiva raccomandate dalle autorità di sanità pubblica, **il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2019**, obbligo previsto dall'art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B.

L'art. 40 del D.lgs 81/20008 riporta:

"Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

La **comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", attraverso il percorso:**

- **Servizi per te**
- **Operatori della sanità**
- **Medico competente.**

Alla luce di quanto sopra descritto, analoga proroga si estende anche alla figura del datore di lavoro in quanto lo stesso dovrà fornire al medico competente alcuni dati per la compilazione dell'allegato 3b.

Si tratta dei significativi dell'azienda, dell'unità produttiva e del numero dei lavoratori occupati distinti per genere.

- Nella serata del **31.03.2020** è stata pubblicata un'ulteriore **Circolare del Ministero dell'interno la quale ha il fine di chiarire le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.**

Premessa: La finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, **le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infra-comunali**, nonché **le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro** fino alle **limitazioni riguardanti l'attività motoria**. Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete. In questa ottica, **il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza** (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Anche per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Si rammenta che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, e si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging).

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

- In data **28 marzo 2020** è stata firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal ministro della Salute, **una nuova ordinanza che regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.**

Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco **una dichiarazione che**, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- **i motivi del viaggio**
- **l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario**
- **il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.**

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono **obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.**

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, **durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato.** L'Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obblighi per vettori e armatori

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla **misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa.** Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. **Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.**

Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l’equipaggio senza passeggeri.

Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

- Nella serata del **28.03.2020** è stato presentato dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, **un nuovo DPCM** che ha lo scopo di stabilire **“misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare”**.

Il Governo ha stanziato 4.3 miliardi di euro per i Comuni da utilizzare in generi alimentari.

A questo provvedimento, si aggiunge un’ordinanza della Protezione Civile, firmata in data 29.03.2020:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato **l’ordinanza n. 658**, la quale va a stabilire una somma pari a 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.

Nella stessa, oltre a specificare il funzionamento del fondo (Art. 2), è presente un Allegato che evidenzia i contributi spettanti a ciascun Comune.

Articolo 2: Riparto risorse per solidarietà alimentare

1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:

a) **una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);**

b) **una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.** I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) **il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600;** inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. **La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.**

2. Le risorse spettanti ai comuni delle **Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. **I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.** A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) **di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;**

b) **di generi alimentari o prodotti di prima necessità.**

5. **I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.** Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, **i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. **Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.**

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

-
- Nella giornata del **24.03.2020**, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, **ha approvato un decreto-legge** che introduce **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Riporta quanto segue:

Art. 1: Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. **Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con**

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e **con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.**

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, **possono essere adottate**, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, **una o più tra le seguenti misure:**
- a) **limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;**
 - b) **chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;**
 - c) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;**
 - d) **applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;**
 - e) **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;**
 - f) **limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
 - g) **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;**
 - h) **sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;**
 - i) **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;**
 - l) **sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;**
 - m) **limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;**
 - n) **limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;**

- o) **possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;**
- p) **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;**
- q) **sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;**
- r) **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;**
- s) **limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;**
- t) **limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;**
- u) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;**
- v) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;**
- z) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a**

prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

- aa) **limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;**
 - bb) **specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);**
 - cc) **limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;**
 - dd) **obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;**
 - ee) **adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;**
 - ff) **predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;**
 - gg) **previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
 - hh) **eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.**
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2: Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. **I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,**

sentiti il **Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.** Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. **Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.**
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. **I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.**

Art. 3: Misure urgenti di carattere regionale o infra regionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, **le regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, **esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.**
2. **I Sindaci non possono adottare**, a pena di inefficacia, **ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.**
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4: Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità**, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. **Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. **All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.**
5. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. **Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.** Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5: Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

- a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6: Entrata in vigore

1. Il presente decreto è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

Ordinanza Regionali: Estensione dei provvedimenti fino al 13 Aprile.

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	ORDINANZA N. 521 del 04/04/2020 ORDINANZA N. 522 Del <u>06/04/2020</u>	Misure urgenti di contenimento del contagio valide fino dal 05.04.2020 al 13.04.2020. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio e Commercio

esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio.

Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Nuove modifiche:

il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati; sono esclusi dal divieto distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

- a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e

		<p>radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Ordinanza n. 39 del 06.04.2020 Ordinanza n. 40 del 07.04.2020 Ordinanza n. 41 del 09.04.2020</p>	<p>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decorrenza immediata valide fino al 13.04.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti • l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare; • Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza. • Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. • Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti); • si potranno utilizzare taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali (il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, 10 euro al massimo nell'ambito del medesimo comune e 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni, non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi).

		<p>La Nuova ordinanza ribadisce la rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie oltre che ai dipendenti, se aperti.</p> <p>Ultima Ordinanza del 09.04.20 prevede la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile;</p> <p>nel rispetto dei propri orari d'apertura, restano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;</p> <p>restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale.</p>
Valle d'Aosta	Ordinanza n. 139 del 04.03.2020	<p>Ulteriori Misure valide fino al 13.04.2020:</p> <p>Oltre alle disposizioni già emanate si aggiunge l'obbligo per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.</p>
Liguria	<p>Comunicato 05.04.2020</p> <p>Ordinanza n. 18 del 06.04.2020</p>	<p>Sono state individuate alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria, che verranno distribuite gratuitamente alla popolazione. Si inizierà probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, grazie anche ai volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo.</p> <p>Nuovi orari di chiusura per gli esercizi commerciali nelle giornate del 13 e 25 Aprile: Nuovo orario di chiusura è fissato entro le ore 15.00.</p>
Veneto	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 aprile 2020</p>	<p>Facendo seguito all'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, si dispone la proroga parziale della stessa e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità</p>

		<p>del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.</p> <p>Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.</p>
Friuli Venezia Giulia	Ordinanze contingibili e urgenti n. 7/PC e n. 8/PC	<p>I provvedimenti attuativi restano gli stessi stabiliti dalle precedenti ordinanze con ulteriori misure tra cui uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori; è fatto obbligo, all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l'utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca. La presente ordinanza ha validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020.</p> <p>Ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio; la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.); restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.</p>
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige	ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 16/2020 del 02.04.2020	Proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti n. 10/2020 del 16.03.2020, n. 11/2020 del 21.03.2020, n. 12 del

	N. 19/2020 del 07.04.2020	<p>23.03.2020 e n. 15/2020 del 28.03.2020 fino al 13 aprile 2020.</p> <p>Nuova Ordinanza impone che: quando si è all'esterno della propria abitazione per uno spostamento o per un'attività consentita e vi sia la possibilità di incontrare persone che non appartengano al proprio nucleo familiare convivente, le persone adulte e quelle in età scolare debbono coprirsi naso e bocca. Per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato. che è comunque consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese e individuate nell'allegato 3 dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero, a condizione che la vendita di tali ultimi oggetti sia assolutamente marginale rispetto alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.</p>
Provincia Autonoma di Trento	<p>Ordinanza 1999261/1 del 06.04.2020 Ordinanza 196747/1 del 04.04.2020 LINEE GUIDA IN MERITO A MISURE/COMPORAMENTI del 10.04.20</p>	<p>Impone dal 7 al 13 Aprile l'obbligo della Mascherina (anche di tipo chirurgico) e dei guanti monouso di qualsiasi tipologia per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzarle per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.</p> <p>Nei comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio è raccomandato l'uso di mascherine ove disponibili.</p> <p>Le linee guida in merito alle misure e comportamenti da adottare per la gestione dell'emergenza precisa che, viste le scorte insufficienti di guanti monouso, nelle attività di generi alimentari, è indicato mettere all'ingresso un erogatore di gel disinfettante: vige quindi l'obbligo della disinfezione delle mani di tutti i clienti che vi entrano.</p>
Emilia Romagna	<p>Ordinanza Ministero della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 58 del 04/04/2020</p>	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo fino al 13.04.2020. Proroga delle misure fino al 13 Aprile 2020.</p>

Umbria	ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2020, n. 14 Ordinanza N. 16 del 09.04.2020	<p>DPCM 1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.</p> <p>La presidente della Regione Umbria ha emesso un'ordinanza in occasione delle festività pasquali che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, nelle giornate di Domenica 12 aprile 2020 e Lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.</p>
Toscana	Comunicato e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 26 del 06 Aprile 2020 Ordinanza n. 31 del 10.04.2020	<p>Il presidente della Regione a breve firmerà una nuova ordinanza la quale impone l'obbligo a tutti i cittadini di indossare le mascherine. Le mascherine protettive verranno distribuite alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. L'accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa. A distribuzione totale, scatterà l'obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone.</p> <p>Ordina di:</p> <ol style="list-style-type: none"> disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale; fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni

		<p>psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;</p> <p>4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;</p> <p>Ulteriore ordinanza per la Chiusura di tutti gli esercizi commerciali sia Domenica 12 che Lunedì 13 Aprile.</p>
Marche	<p>Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020</p>	<p>Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020; 19/2020; proroga le disposizioni fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.</p> <p>Chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità a Pasqua, 25 aprile e Primo maggio.</p>
Molise	<p>ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>N. 14 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 15 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 16 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 17 DEL 04-04-2020</p> <p>N. 18 DEL 04-04-2020</p> <p>N. 19 DEL 07-04-2020</p>	<p><u>A decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020:</u> Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio dei <u>comuni di Montenero Di Bisaccia, Riccia, Termoli, e a decorrere dal 6 Aprile fino al 19 Aprile per i Comuni di Pozzilli, Venafro e Agnone:</u></p> <p>alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti o che transitano nel territorio è fatto obbligo di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune.</p> <p>A decorrere dal giorno 9 aprile 2020 e fino al 23 aprile 2020, con riferimento al territorio <u>comunale di Cercemaggiore</u>, è fatto obbligo:</p> <p>a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del</p>

		<p>22 marzo 2020;</p> <p>b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio comunale di Cercemaggiore.</p>
Abruzzo	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 03 aprile 2020 Ordinanza n. 26 del 07.04.2020</p> <p>Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020</p>	<p>Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.</p> <p>Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività. Le attività citate possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.</p> <p>Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.</p>
Lazio	<p>Ordinanza n. Z00023 03/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00024 09/04/2020</p>	<p>Nei Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano valgono i provvedimenti delle precedenti ordinanze con divieto di allontanamento e accesso ai Comuni, Obblighi estesi fino alo 13 Aprile.</p> <p>L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 , ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM 11</p>

		<p>marzo 2020; si riconferma a fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;</p>
Campania	<p>ORDINANZA n. 27 del 03/04/2020 ORDINANZA n.28 del 05/04/2020 ORDINANZA n.29 dell'8/04/2020 ORDINANZA n.30 del 9/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 3 aprile e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte dalle precedenti ordinanze: Ulteriori misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA). Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Lauro (AV) dal 5 al 10 Aprile 2020. Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Paolisi (BN) dall'8 al 18 Aprile 2020. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.</p>
Calabria	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 25 del 03 Aprile 2020</p>	<p>Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020 sino al 13.04.2020</p>
Basilicata	<p>Ordinanza 03 aprile 2020, n.15 Ordinanza 03 aprile 2020, n.14 Ordinanza 10 aprile 2020, n.16</p>	<p>Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.7 Conferma delle disposizioni per il Comune di Moliterno (Potenza) con divieto di allontanamento e di accesso fino al 13.04.2020. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.</p>
Sicilia	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 14 dello 03.04.2020 Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08.04.2020</p>	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 13 aprile 2020. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</p>

		<p>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</p> <p>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</p> <p>È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.</p> <p>La chiusura domenicale e nei giorni festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.</p>
Sardegna	<p>ORDINANZE N.14 e N. 15 DEL 3 APRILE 2020 ORDINANZA N. 18 DEL 7 APRILE 2020</p>	<p>Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 e Proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020. fino al 13 Aprile 2020.</p> <p>Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo:</p> <p>a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;</p> <p>b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;</p> <p>c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni</p>

		<p>conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>
--	--	--

Di seguito alcuni estratti dei provvedimenti delle ordinanze ancora in vigore, pubblicati nei precedenti bollettini:

- Regione Campania

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

1. **Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora** nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. **Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.**
2. **È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:**
 - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
 - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. **Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito**, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. **La trasgressione degli obblighi** di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l'uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all'atto dell'accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell'osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, **si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l'intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all'ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.**
7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ulteriore inasprimento dei provvedimenti nella Regione Campania:

Le misure attuate entrano in vigore il 28.03.2020 e sono valide sino al 14 aprile 2020:

a) **sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;**

b) **i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;**

c) **è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.**

2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

- **Regione Molise**

Si riporta la seguente ordinanza con riferimento al territorio **del Comune di Cercemaggiore**, la quale adotta un 'ulteriore **misura di divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale, a decorrere dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 8 aprile 2020.**

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito dell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta, ubicata nel Comune di Cercemaggiore. 2. Sono demandate all'ASREM:

- a. l'individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
- b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Stesse disposizioni sono presenti nel comune di Montenero di Bisaccia e Riccia, in provincia di Campobasso e Venafro e Pozzilli, in provincia di Isernia.

- **Regione Calabria**

È stata appena emanata, in data 30.03.2022, l'**ordinanza che dispone la 'chiusura' del Comune di Fabrizia (VV)**. Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Possono entrare nel territorio comunale gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.

Si ricorda che nella presente Regione sono state emanate in precedenza ulteriori ordinanze che prevedono la ‘chiusura’ dei seguenti comuni: **Comune di Melito Porto Salvo (RC), Comune di Bocchigliero (CS), Comune di Bocchigliero (CS), Serra San Bruno (VV), Montebello Jonico (RC), San Lucido (CS), Cutro (KR), Rogliano (CS) e Santo Stefano di Rogliano (CS).**

- **Regione Basilicata**

Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di Matera).

Fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al **territorio del Comune di Tricarico- esclusa l'isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania - e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola (Provincia di Matera), sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti:**

- a) divieto di allontanamento dall'area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell' allegata cartografia; da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- b) divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all'entrata in vigore della presente ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi di cui all' articolo I, comma I, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell'articolo I, comma I, letta) del DPCM 8 marzo 2020;

- **Regione Sicilia**

In data 01.04.2020, è stata emanata una nuova ordinanza dal Presidente della Regione che va ad imporre ciò che segue:

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

A decorrere dal 30 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Troina, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente;

b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali.

Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante”.

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**

- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d’Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi: **telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49** (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link:** <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 10 Aprile, ore 09.00)

Globale

- 1.439.516 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 85.711 morti
- 208 Paesi o regioni

Cina

- 83.249 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 3.344 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 9 Aprile, ore 10.00)

- **760.610 casi confermati**
- **61.532 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Italia 143.626 casi, 18.279 morti ***
- **Spagna 146.690 casi, 14.555 morti**
- **Germania 108.202 casi, 2-017 morti**
- **Francia 82.048 casi, 10.869 morti**
- **Svizzera 22.710 casi, 705 morti**
- **(Regno Unito 60.733 casi, 7.097 morti)**

*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 9 Aprile, ore 02.00)

- **Stati Uniti 395.030 casi, 12.740 morti**
- **Canada 18.433 casi, 401 morti**
- **Messico 2.785 casi, 141 morti**

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 10 Aprile:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 10/04/2020 ORE 17.00								
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	11.877	1.202	16.451	29.530	16.280	10.238	56.048	+ 1.246	186.325
Emilia Romagna	3.596	349	9.405	13.350	3.381	2.397	19.128	+ 451	85.884
Piemonte	3.497	394	7.685	11.576	1.904	1.532	15.012	+ 490	57.457
Veneto	1.521	257	8.869	10.647	1.981	793	13.421	+ 488	180.700
Toscana	1.011	256	4.555	5.822	451	454	6.727	+ 175	72.001
Liguria	1.076	151	2.074	3.301	1.181	709	5.191	+ 171	19.514
Marche	925	127	2.264	3.316	1.086	682	5.084	+ 129	18.970
Lazio	1.236	201	2.196	3.633	687	263	4.583	+ 154	61.769
Campania	600	90	2.273	2.963	248	231	3.442	+ 98	31.745
Trento	335	70	1.589	1.994	547	275	2.816	+ 108	14.981
Puglia	631	80	1.625	2.336	235	238	2.809	+ 93	27.812
Friuli V.G.	167	33	1.198	1.398	772	179	2.349	+ 50	28.097
Sicilia	568	62	1.337	1.967	187	148	2.302	+ 70	31.156
Abruzzo	305	53	1.277	1.635	181	198	2.014	+ 83	18.088
Bolzano	258	58	1.001	1.317	447	191	1.955	+ 52	20.866
Umbria	146	39	567	752	498	52	1.302	+ 4	16.325
Sardegna	107	26	743	876	118	69	1.063	+ 37	9.444
Calabria	168	14	604	786	50	65	901	+ 27	16.637
Valle d'Aosta	131	16	455	602	170	107	879	+ 11	3.328
Basilicata	59	15	205	279	14	15	308	+ 5	3.696
Molise	28	4	161	193	37	13	243	+ 9	2.069
TOTALE	28.242	3.497	66.534	98.273	30.455	18.849	147.577	+ 3.951	906.864

ATTUALMENTE POSITIVI	98.273
TOTALE GUARITI	30.455
TOTALE DECEDUTI	18.849
CASI TOTALI	147.577

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 10 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Spagna	152446	15238
Italia	143626	18281
Germania	113.525	2373
Francia	86334	12210
Regno Unito	65077	7978
Belgio	24983	2523
Olanda	21762	2396
Portogallo	13956	409
Austria	13248	295
Svezia	9141	793
Irlanda	7393	263
Norvegia	6160	88
Danimarca	5635	237
Polonia	5575	174
Repubblica Ceca	5569	112
Romania	5202	229
Lussemburgo	3115	52
Finlandia	2605	42
Grecia	1955	86
Islanda	1648	6
Croazia	1407	20
Estonia	1207	24
Ungheria	1190	77
Slovenia	1124	43
Lituania	955	15
Slovacchia	701	2
Bulgaria	624	24
Lettonia	589	2
Cipro	564	15
Malta	337	2
Liechtenstein	79	1
Totale	697.732	64010

Al 10 aprile 2020, 697 732 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Spagna (152 446), Italia (143 626), Germania (113 525), Francia (86 334), Regno Unito (65 077), Belgio (24 983), Paesi Bassi (21 762), Portogallo (13 956), Austria (13 248), Svezia (9 141), Irlanda (7 393), Norvegia (6

160), Danimarca (5 635), Polonia (5 575), Repubblica Ceca (5 569), Romania (5 202), Lussemburgo (3 115), Finlandia (2 605), Grecia (1 955), Islanda (1 648), Croazia (1 407), Estonia (1 207), Ungheria (1 190), Slovenia (1 124), Lituania (955), Slovacchia (701), Bulgaria (624), Lettonia (589), Cipro (564), Malta (337) e Liechtenstein (79).

Al 10 aprile 2020, 64 010 decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (18 281), Spagna (15.228), Francia (12.210), Regno Unito (7.978), Belgio (2 523), Paesi Bassi (2 396), Germania (2 373), Svezia (793), Portogallo (409), Austria (295), Irlanda (263), Danimarca (237), Romania (229), Polonia (174), Repubblica Ceca (112), Norvegia (88), Grecia (86), Ungheria (77), Lussemburgo (52), Slovenia (43), Finlandia (42), Bulgaria (24), Estonia (24), Croazia (20), Cipro (15), Lituania (15), Islanda (6), Lettonia (2), Malta (2), Slovacchia (2) e Liechtenstein (1).

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**
- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.**

Valutazione del rischio ECDC (aggiornamento all' 8 aprile 2020)

- Il rischio di malattia grave associata all'infezione COVID-19 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito) è attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e le persone con malattie croniche di base. Il rischio è molto elevato se non siano in atto misure di mitigazione efficienti o se le stesse fossero revocate improvvisamente o troppo presto, causando una probabile ripresa dei casi. Il rischio di malattie più lievi e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono considerati elevati.
- Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri Paesi europei è considerato molto elevato.
- Il rischio di insorgenza di una trasmissione diffusa in Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.
- Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.
- Oltre all'impatto sulla salute pubblica con esiti fatali sostanziali in gruppi ad alto rischio, i focolai di COVID-19 possono causare enormi perturbazioni economiche e sociali.

Comunicato Stampa ISS 7 marzo 2020: "E' fondamentale seguire le misure di prevenzione"

Nei pazienti deceduti e positivi al COVID-19 i sintomi di esordio più comuni sono la febbre e la dispnea (difficoltà a respirare), mentre meno comuni sono i sintomi gastrointestinali (diarrea) e l'emottisi, l'emissione

di sangue dalle vie respiratorie ad esempio con un colpo di tosse. Lo afferma l'analisi dei dati dei 155 pazienti italiani deceduti al 6 marzo condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che aggiorna quella condotta su 105 casi resa nota il 5 marzo.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), e appunto diarrea ed emottisi (5%).

Questi dati suggeriscono che per chi presenta solo febbre è sufficiente allertare il proprio medico rimanendo a casa, mentre in presenza di entrambi i sintomi è meglio contattare il 112 o 118.

In ogni caso si ricorda che bisogna assolutamente evitare di andare per proprio conto dal medico o al pronto soccorso, per evitare di esporre il personale e i pazienti a rischi. Seguire questa e tutte le altre norme di prevenzione dettate in questi giorni è fondamentale per rallentare il più possibile l'epidemia e proteggere le persone più fragili. Le misure individuali di limitazione dei contatti sociali sono fondamentali per poter contrastare il virus, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti.

Per quanto riguarda la mortalità legata al virus i dati aggiornati confermano quelli del primo studio.

- L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 81.4. Le donne sono 48 (31.0%).
- Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,6.
- I decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti patologie preesistenti: nel dettaglio la mortalità è del 14,3% oltre i 90 anni, dell'8,2% tra 80 e 89, del 4% tra 70 e 79, dell'1,4% tra 60 e 69 e dello 0,1% tra 50 e 59, mentre non si registrano decessi sotto questa fascia d'età.
- Complessivamente, 21 pazienti (15,5% del campione) presentavano 0 o 1 patologia, 25 (18,5%) presentavano 2 patologie e 70 (60,3%) presentavano 3 o più patologie; per 19 pazienti non è stato ancora possibile recuperare ad oggi l'informazione.
- Iperensione e cardiopatia ischemica si confermano le patologie più frequenti.

Confronto Italia-Cina

L'aggiornamento dei dati conferma che in tutte le fasce di età la letalità nella popolazione italiana è più bassa rispetto a quella osservata in Cina. La letalità complessiva in Italia sui 155 casi risulta invece del 2,9% contro il 2,3% della Cina. Il dato generale è più alto nella popolazione italiana perché l'età media della popolazione italiana è maggiore rispetto a quella cinese (44 vs 37 anni – stime WHO 2013) e in Italia c'è un maggior numero di malati con età superiore agli 80 anni.

L'analisi di questi dati consente di effettuare valutazioni sulle quali stabilire raccomandazioni e comportamenti; pertanto è fondamentale che venga aggiornato costantemente il sistema di sorveglianza con le cartelle cliniche dei deceduti da parte degli ospedali.

Covid-19, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

In questo momento è importante non solo garantire il benessere del malato, ma anche tutelare la salute delle persone che si trovano a condividere gli stessi ambienti. È fondamentale porre massima attenzione al contagio inter-familiare.

Ad oggi i soggetti in isolamento domiciliare positivi al tampone sono infatti oltre 60mila.

Per chi è in isolamento domiciliare con sospetta o confermata COVID-19

- La persona con sospetta o confermata Covid-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
- La persona malata deve riposare, bere molti liquidi e mangiare cibo nutriente, indossare una mascherina chirurgica da cambiare ogni giorno. Se non la tollera deve adottare una rigorosa igiene respiratoria: coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta monouso quando tossisce o starnutisce e gettarlo immediatamente o lavarlo dopo l'uso. Lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

Per i familiari che assistono persone in isolamento domiciliare per sospetta o confermata Covid-19

- La persona che presta assistenza deve essere in buona salute, non avere malattie che la mettano a rischio, indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza del malato.
- Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
- Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60/90 °C.
- Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e disinfettate ogni giorno.
- Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie chiamare immediatamente il 112 o il 118.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr;>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte;>
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- [https://www.iss.it/;](https://www.iss.it/)
- [https://www.who.int/countries/ita/en/.](https://www.who.int/countries/ita/en/)